

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

la **Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol**, con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 4, Partita I.V.A. e C.F. 02143860225, nella persona della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, dott.ssa Francesca Carneri, giusto decreto del Presidente della Comunità n. 58 di data 28 dicembre 2022

e

la **Comunità Alto Garda e Ledro**, con sede in Viale Rosmini, 5b, 38066 Riva del Garda TN- P. IVA e C.F. 02190130225, nella persona del Presidente della Comunità medesima, Sig. Mimiola Claudio, giusto deliberazione del Presidente del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18 agosto 2022,

di seguito congiuntamente, “Parti” o anche “Contitolari”

PREMESSO CHE:

– l’art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito ”Regolamento”) prevede che, “Allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 [...]”;

– l’art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L’accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.

- Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati”;
- le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali inerente la “*Convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e alla Comunità della Valle Alto Garda e Ledro trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti.*” (di seguito “Convenzione);
- l'espletamento delle attività previste nel suddetto Accordo comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, punto 1 del Regolamento e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti dell'European Data Protection Board e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) di volta in volta applicabili (di seguito “Normativa Applicabile”).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali nell'ambito della Convenzione sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.

3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi dei Contitolari in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Nell'ambito della Convenzione verranno raccolti e trattati dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, necessari rispetto alle finalità dell'attività negoziata.
2. Le parti determinano che la finalità del trattamento è garantire continuità alla presa in carico professionale di un nucleo specifico.
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 2, sexies, lettera u, del D.Lgs. 196/2003.

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nell'ambito della Convenzione.
2. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali nell'ambito della Convenzione secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo dei propri strumenti informativi conformi ai requisiti tecnico- organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e formato.
3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.
4. I Contitolari si impegnano, inoltre, a:
 - a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento, attraverso richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Comunità Alta Valsugana e Bersntol: comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it;
- c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) determinare congiuntamente la necessità di effettuare – laddove stabilito necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente ai trattamenti posti in essere nell'ambito dell'Convenzione, ai sensi dell'art. 35 e 36 del Regolamento;
- e) informare l'altra Parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto della Convenzione;
- f) notificare vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito della Convenzione, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, l'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

5. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Responsabilità dei Contitolari

1. I Contitolari del trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai

sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con particolare riferimento agli articoli 26 e 82 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della presente attività (articoli 25, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento), verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.

3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, alla adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati coinvolti.

4. In particolare, i Contitolari si impegnano:

a) a non comunicare a soggetti esterni non autorizzati nè a diffondere informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altro Contitolare;

b) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti, riferiti dall'Convenzione. Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee ai sensi della Normativa Applicabile, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo;

c) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.

2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che deve tempestivamente comunicarne gli estremi all'altro Contitolare per opportuna conoscenza.

Art. 7 - Diritti degli interessati

1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto

in sede giudiziaria.

2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:

– per la Comunità Alta Valsugana e Bernstol: l'URP sito in Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana (Tn) – tel. 0461 519519 – Fax 0461 531620 – comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it

– per la Comunità Alto Garda e Ledro: la Segreteria Generale sita in Via Rosmini, 5/b – 38066 Riva del Garda (Tn) – tel. 0464 571711 – Fax 0464 553254 – info@pec.altogardaeledro.tn.it

4. I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati (RPD), a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti:

– per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it);

– per la Comunità alto Garda e Ledro: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it);

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il

materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza nell'ambito di quanto disposto nella Convenzione e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 11 – Durata

1. L'Accordo avrà la medesima validità della Convenzione.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol
La Responsabile
del Servizio Socio-Assistenziale
Dott.ssa Francesca Carneri

Per la Comunità Alto Garda e Ledro
Il Presidente
Sig. Mimiola Claudio